

REGOLAMENTO (CE) N. 1295/98 DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 1998
relativo al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai Governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A,

vista la posizione comune 98/326/PESC del 7 maggio 1998 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Serbia (¹),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la suddetta posizione comune prevede il congelamento dei capitali detenuti all'estero dai Governi della Repubblica federale di Jugoslavia e/o della Repubblica di Serbia;

considerando che questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando quindi che, quando detta misura riguarda il territorio della Comunità, la sua applicazione richiede una normativa comunitaria, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza; che, ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi previste;

considerando che si dovrebbe contrastare l'elusione del presente regolamento, in particolare da parte di entità possedute dai Governi in questione, mediante un adeguato sistema di informazione, prendendo altresì in esame, se del caso, appropriate misure correttive, fra cui una normativa comunitaria supplementare;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare il presente regolamento;

considerando che la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure prese in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) «governo della Repubblica federale di Jugoslavia»: il governo della Repubblica federale di Jugoslavia, comprese la pubblica amministrazione e le agenzie a livello federale;
- 2) «governo della Repubblica di Serbia»: il governo della Repubblica di Serbia, comprese la pubblica amministrazione e le agenzie a livello del governo centrale nella Repubblica di Serbia;
- 3) «capitali»: capitali di qualsiasi tipo, inclusi interessi, dividendi o altri importi maturati su detti capitali o da essi provenienti;
- 4) «congelamento dei capitali»: divieto di modificare il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione.

Articolo 2

Fatto salvo quanto consentito dall'articolo 3:

- 1) Tutti i capitali detenuti al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia e appartenenti al governo della Repubblica federale di Jugoslavia e/o al governo della Repubblica di Serbia sono congelati.
- 2) Nessun capitale è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione di uno o di entrambi questi Governi né essi possono beneficiarne.

Articolo 3

L'articolo 2 non si applica ai capitali utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:

- a) il pagamento delle spese correnti, compresi gli stipendi del personale locale, delle ambasciate, dei consolati o delle missioni diplomatiche del governo della Repubblica federale di Jugoslavia e/o del Governo della Repubblica di Serbia nella Comunità;
- b) il trasferimento di versamenti della previdenza sociale o delle pensioni o di altri versamenti destinati alla tutela di diritti nel campo della sicurezza sociale dalla Comunità a persone fisiche residenti nella Repubblica federale di Jugoslavia;

⁽¹⁾ GU L 143 del 14. 5. 1998, pag. 1.

- c) i pagamenti per progetti di democratizzazione o attività umanitarie svolte dalla Comunità europea e/o dagli Stati membri, inclusa l'attuazione dell'accordo sull'istruzione del settembre 1996, firmato dal presidente Milosevic e dal dr. Ibrahim Rugowa, capo della comunità etnica albanese;
- d) i versamenti relativi a debiti contratti dal governo della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che detti versamenti siano effettuati su conti detenuti dai Governi in questione presso banche o organismi finanziari nella Comunità;
- e) i pagamenti per servizi di transito essenziali forniti dai Governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia, a condizioni che i suddetti servizi siano forniti alle tariffe abituali.

Articolo 4

1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere le disposizioni degli articoli 2 e 4.
2. Fatte salve le norme comunitarie in materia di riservatezza, le autorità competenti degli Stati membri hanno il potere di chiedere alle banche, agli altri organismi finanziari e agli altri enti o persone tutte le informazioni pertinenti necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento.
3. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, del disposto dell'articolo 2 viene comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e/o della Commissione elencate nell'allegato.

Articolo 5

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione è abilitata, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a modificare l'allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 7

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure prese in base al presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, incluse le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, quali le violazioni e i problemi di applicazione, le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali o le decisioni degli organismi internazionali competenti.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;
- a tutti gli organismi registrati o costituiti a norma della legge di uno Stato membro.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BATTLE

ALLEGATO

Elenco dei nomi e degli indirizzi dei servizi/autorità competenti o del servizio/autorità responsabile del coordinamento della Commissione e degli Stati membri di cui all'articolo 4.
